ACCORDO

relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia

(63/111/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e l'Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia,

Considerando che è necessario definire la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità e degli Stati membri dovranno adottare nell'ambito del Consiglio di Associazione, e fissare le modalità secondo le quali sarà definita detta posizione,

Considerando inoltre che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, nell'ambito della Comunità, delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione,

Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica Europea,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità e degli Stati membri devono prendere nell'ambito del Consiglio di Associazione è adottata in conformità alle seguenti disposizioni:

a) quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi che, secondo il Trattato che istituisce la Comunità, vertono sulla politica commerciale, le corrispondenti disposizioni di detto Trattato sono applicabili;

b) negli altri casi, la posizione comune è adottata all'unanimità, dal Consiglio o dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, previa consultazione della Commissione.

Articolo 2

(1) Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in quei settori che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunità, sono di competenza della Comunità stessa, formano oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti emanati dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

(2) Qualora le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione vertano su un settore che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunità, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono i provvedimenti di applicazione necessari.

Articolo 3

Le procedure definite nei precedenti articoli 1 e 2 non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità quale è stabilita dal Trattato che istituisce la Comunità.

Articolo 4

Uno Stato membro che ritenga necessario fare ricorso agli articoli 10, 55, 56 e 67 dell'Accordo di Associazione nei settori che non sono di competenza della Comunità, consulta preventivamente gli altri Stati membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al comma precedente, la posizione presentata dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non decidano altrimenti all'unanimità.

Articolo 5

(1) Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, potrà in qualsiasi momento procedere all'esame delle disposizioni del presente Accordo. Le eventuali modifiche saranno adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

(2) Il Consiglio procederà alla revisione degli articoli 1, comma b, e 2, paragrafo (1) del presente Accordo al più tardi al termine della seconda tappa del periodo transitorio previsto all'articolo 8 del Trattato che istituisce la Comunità. Le modifiche sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo (1) del presente articolo.

Articolo 6

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.

Articolo 7

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto ad Atene, il nove luglio millenovecentosessantuno.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Alfred MÜLLER-ARMACK

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

H. R. van HOUTEN

Informazione sulla data d'entrata in vigore dell'Accordo relativo alle misure da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia

(63/112/CEE)

La notificazione al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, prevista dall'articolo 6 dell'Accordo relativo alle misure da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, è stata effettuata dal Governo che ha proceduto per ultimo a tale formalità il 31 agosto 1962. Pertanto, l'Accordo è entrato in vigore a tale data, in conformità di quanto disposto dall'articolo 6.
